

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Avellino – **Decreto dirigenziale n. 25 del 3 febbraio 2010 – Rinovo autorizzazione-concessione D.P.G.R.C. n.10797 del 10/10/1984, rilasciato alla Societa' SNAM RETE GAS S.p.A. per l'attraversamento in sub-alveo del vallone del Capo, nei Comuni di Gesualdo (AV) e di Fontanarosa(AV) con una tubazione di acciaio del diametro di mm.1219,2 (48"). Richiedente: Societa' SNAM RETE GAS S.p.A. (Pratica G.C.367) Parere Idraulico ai sensi dell'art.93 del R.D. n.523 del 25/07/1904 e Approvazione Schema di Concessione.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO che:

- la Società SNAM RETE GAS S.p.A. è titolare della concessione di cui al D.P.G.R.C. n. 10797 del 10/10/1984, per l'attraversamento in sub-alveo del vallone del Capo, nei Comuni di Gesualdo (AV) e di Fontanarosa (AV), con una tubazione di acciaio del diametro di mm 1219,2 (48"), in corrispondenza delle particelle 156 del foglio 21 del Comune di Fontanarosa e 39 del foglio 23 del Comune di Gesualdo;

il legale rappresentante pro-tempore della Società SNAM RETE GAS S.p.A., con nota prot. n. DI-SOCC/LAV/DLA/2512, acquisita al protocollo regionale n. 980657 del 12/11/2009, ha chiesto il rinnovo della concessione scaduta il 15/05/2000;

PRESO ATTO:

- della relazione prot. n. 9 del 22/01/2010, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO che:

- la Società SNAM RETE GAS S.p.A., ha presentato il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano prot. n. CEW/21434/2009/CMI1307 del 05/05/2009 dal quale risulta la non sussistenza di dichiarazione fallimentare e il Nulla Osta ai fini dell'art.10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;

- la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha versato i canoni fino all'anno 2008, sul c/c postale n. 21965181 codice tariffa 1520;

- risulta versata la cauzione di € 272,70 (euro duecentosettantadue/70);

RITENUTO che:

- la tipologia dei lavori da realizzare non trova divieto nelle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904, in quanto non costituisce pregiudizio per il regolare deflusso delle acque;

- trattandosi di opere che occupano stabilmente aree del demanio fluviale, le stesse sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone a decorrere dalla stipula della relativa concessione;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L.R. n. 11 del 4/7/1991;
- il D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- la L. n. 537 del 24/12/1993;

- la L. n. 724 del 23/12/1994;
- il D.M. n. 258 del 02/03/1998;
- la Delibera di G.R. n°3466 del 3/6/2000;
- la Delibera di G.R. n°5154 del 20/10/2000;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 12/9/2002;
- la L.R. n. 1 del 19/01/2009.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

DECRETA

1. di rilasciare alla Società SNAM RETE GAS S.p.A. Partita IVA 13271390158, con sede legale alla Piazza S. Barbara n.7 - SAN DONATO MILANESE ed ufficio in NAPOLI, Via Galileo Ferraris n. 40/e, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e per soli fini idraulici:

parere favorevole al rinnovo della Concessione di cui al D.P.G.R.C. n. 10797 del 10/10/1984 per l'attraversamento in sub-alveo del vallone del Capo, con la condotta metanifera del diametro di mm 1219,2 (48"), in corrispondenza delle particelle 156 del foglio 21 del Comune di Fontanarosa e 39 del foglio 23 del Comune di Gesualdo, alle seguenti condizioni:

le opere in progetto si intendono mantenute a cura e spesa del Concessionario che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;

restano a totale carico del Concessionario gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere autorizzate nonché gli obblighi di vigilanza, affinché le opere realizzate non siano utilizzate per fini diversi da quelli rappresentati nell'istanza di cui in premessa;

l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;

vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie.

2. di approvare lo schema di concessione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la manutenzione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali sopra descritti per tutta la durata della concessione medesima;

3. di precisare che, all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
- al Settore del Genio Civile di Ariano Irpino

b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- al Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A. - Napoli;
- all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Il Dirigente
Dr. Geol. Giuseppe Travà



- che questo Settore, con D.D. n. del ha rilasciato parere favorevole ai fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per il rinnovo della concessione in argomento;

La Regione Campania C.F. 80011990639, in seguito denominata anche Regione, nella persona del Dirigente del Settore del Genio Civile di Avellino, Dr. Geol. Giuseppe Travia, nato a Reggio Calabria, il 12/02/1962, C.F. TRV GPP 62B12 H224H,

e

La SNAM RETE GAS S.p.A. Partita IVA 13271390158, con sede legale in Piazza S. Barbara n.7, San Donato Milanese (MI) ed uffici in Via Galileo Ferraris n. 40/e, Napoli nella persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, nella qualità di _____, con poteri di rappresentanza e di firma, con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Art.1 – Generalità

Il presente atto disciplina il rapporto di concessione idraulica intercorrente tra la Regione Campania e la SNAM RETE GAS S.p.A.

La premessa è parte integrante della concessione.

Art.2 – Domicilio del Concessionario

La SNAM Rete Gas S.p.A. elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto in NAPOLI, Via Galileo Ferraris n. 40/e, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.

Art.3 – Oggetto e durata della concessione

La Regione Campania concede alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. l'utilizzo dell' area demaniale impegnata da un attraversamento in sub-alveo del vallone del Capo, nei Comuni di Gesualdo (AV) e di Fontanarosa (AV) con una tubazione di acciaio del diametro di mm 1219,2 (48''), per la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dal 16/05/2000.

Art.4 – Definizione e pagamento del canone

Il Concessionario per l'occupazione dell'area demaniale sopra descritta, pagherà all'Amministrazione Regionale per l'attraversamento, un canone annuo complessivo di € 140,71 così distinto:

- canone annuo pari ad € 127,92 (euro centoventisette/92)
- imposta regionale del 10%

art.2 L.n. 281/70 e art.7 L.R. n.1/72 pari ad € 12,79 (euro dodici/79);

da versare anticipatamente entro il mese di gennaio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 06 - Annualità di canone anticipato per n. 1 attraversamento in sub-alveo del vallone del Capo, nei Comuni di Gesualdo (AV) e di Fontanarosa (AV), con una tubazione di acciaio del diametro di mm 1219,2 (48'')– Pratica n. 367."

La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Avellino entro dieci giorni dalla data del versamento.

L'importo del canone è calcolato in base alla superficie occupata ed al suo utilizzo ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente.

Art.5 – Deposito cauzionale

Il Concessionario è tenuto a costituire un deposito cauzionale, per l'attraversamento, mediante versamento dell'importo di € 281,42 (euro duecentottantuno/42), pari a n. 2 annualità del canone. Detto importo verrà versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1521, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 06 - Deposito cauzionale per n. 1 attraversamento in sub-alveo alveo del vallone del Capo, nei Comuni di Gesualdo (AV) e di Fontanarosa (AV), con una tubazione di acciaio del diametro di mm 1219,2 (48'')– Pratica n. 367."

Art.6 – Estinzione e rinnovo

La concessione si estingue per scadenza del termine o per rinuncia del Concessionario.

E' possibile il rinnovo della concessione, a meno di motivi ostativi, a condizione che il Concessionario produca, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Avellino.

E' escluso il rinnovo tacito. L'occupazione dell'area che si protragga oltre la scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, è assimilata, ad ogni effetto di legge, all'occupazione in assenza assoluta di titolo.

Art.7 – Decadenza, sospensione e revoca

Costituiscono motivi di decadenza della concessione:

- inadempimento grave e reiterato ad oneri assunti col presente atto e/o ad obblighi stabiliti dalle leggi;
- destinazione dei terreni ad uso diverso da quello assentito;
- sub-concessione a terzi;
- mancato pagamento del canone.

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere la concessione, in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse.

La Regione può, inoltre, procedere unilateralmente, con il termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di pubblico interesse.

Nei casi di revoca o sospensione il Concessionario riceverà preavviso dell'emissione del provvedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza che lo stesso possa pretendere danni o restituzioni sia pure parziali del corrispettivo, sia che la concessione duri fino alla prevista scadenza, sia che si risolva prima di tale data.

Art.8 – Responsabilità nei confronti dei terzi

La Regione è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni conseguenti all'esecuzione delle opere, la mancata manutenzione delle stesse e relativa vigilanza nonché per danni cagionati a terzi per rovina delle opere in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali o altro.

Art.9 – Atti connessi

Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza 04/09/1980 prot. n.REMAB/CAM/2828/BRS/ml, della SNAM Rete Gas S.p.A., nonché le integrazioni ad essa prodotte, che per patto espresso non si allegano.

Art.10 – Spese di registrazione

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la registrazione del presente atto, di bollo ed eventuali imposte e tasse se dovute.

Art.11 – Autorizzazione idraulica e accesso in alveo

Con la presente concessione si autorizza l'accesso in alveo, con l'obbligo del Concessionario di osservanza, oltre che delle norme contenute nel presente atto, delle condizioni e prescrizioni tecniche specifiche, emanate con il D.P.G.R.C. n. 10797 del 10/10/1984, che qui si richiamano a costituire parte integrante e sostanziale.

Art.12 – Foro competente

Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

Del che è il presente, il quale consta di n. 4 facciate inclusa la presente e viene sottoscritto in n.3 originali dai costituiti qui in calce e a margine delle facciate precedenti.

Il Concessionario
La SNAM Rete Gas S.p.A.

Per la Regione
Il Dirigente
Dr. Geol. Giuseppe Travia